

ziaria, con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Considerato pertanto che la predetta disposizione ha indicato, a decorrere dall'anno 2008, una diversa modalità di allocazione delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, limitatamente alle sole somme destinate ai predetti comuni «riservatari», prevedendo uno stanziamento autonomo, determinato annualmente nella tabella C della legge finanziaria, laddove le rimanenti risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza continuano a confluire, sia pure indistintamente, nel Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto il decreto 29 aprile 2008 del Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti il 2 luglio 2008, registro n. 4, foglio n. 310, di riparto fra i comuni riservatari delle somme loro destinate del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2008, in applicazione del citato art. 1, comma 1258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e in particolare la tabella C, che stabilisce l'ammontare del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza destinato ai comuni riservatari;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017»;

Visto il decreto di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali del 4 maggio 2015, annualità 2015, e in particolare l'art. 7 relativo alla definizione di un Piano sociale nazionale triennale condiviso con le Regioni e con gli enti locali;

Visto il decreto 101094 del 29 dicembre 2014 con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha provveduto alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare la tabella 04 che assegna al capitolo 3527, Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, euro 28.709.000,00;

Considerato che occorre provvedere al riparto del Fondo infanzia e adolescenza per l'anno 2015 per la parte destinata alle città riservatarie per l'importo di euro 28.709.000,00;

Accertata la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa sul pertinente capitolo 3527 p.g. 1 del bilancio 2015, per un importo totale di euro 28.709.000,00;

Acquisita in data 30 luglio 2015 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle misure «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, è autorizzato il finanziamento, a favore dei 15 comuni riservatari individuati dall'art. 1, comma 2, secondo pe-

riodo, della medesima legge, della somma complessiva di euro 28.709.000,00 di cui allo stanziamento disposto per il 2015, secondo la seguente ripartizione:

Tabella 1

Legge 28 agosto 1997, n. 285. Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - ANNO 2015		
<i>Parte destinata ai Comuni riservatari di cui all'art. 1, co. 2, II periodo</i>		
	<i>quota % sul totale</i>	<i>Somme assegnate</i>
VENEZIA	1,90	545.471,00
MILANO	9,89	2.839.320,10
TORINO	7,02	2.015.371,80
GENOVA	4,79	1.375.161,10
BOLOGNA	2,33	668.919,70
FIRENZE	2,99	858.399,10
ROMA CAPITALE	21,70	6.229.853,00
NAPOLI	16,28	4.673.825,20
BARI	4,34	1.245.970,60
BRINDISI	2,16	620.114,40
TARANTO	3,38	970.364,20
REGGIO CALABRIA	3,92	1.125.392,80
CATANIA	5,37	1.541.673,30
PALERMO	11,28	3.238.375,20
CAGLIARI	2,65	760.788,50
TOTALE	100,00	28.709.000,00

Art. 2.

Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3527 «Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza», saranno ripartite fra i comuni riservatari con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 1.

Art. 3.

I comuni destinatari comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. L'erogazione delle risorse spettanti a ciascun comune deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto.

Art. 4.

I comuni destinatari si impegnano ad adottare una programmazione sull'utilizzo delle risorse coerente con gli obiettivi definiti in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza nel Piano sociale nazionale di cui all'art. 7 del citato decreto di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, annualità 2015, nonché nelle successive, eventuali, declinazioni regionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito istituzionale.

